

Partner di



Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Reggio Emilia, lì 08/04/2021

CIRCOLARE N. 30-2021

Approfondimento

Oggetto: L'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto 2020 è un Aiuto di Stato – Limiti da rispettare

L'art. 24 del D.L. 19.5.2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) ha stabilito l'esonero dal versamento:

- del saldo IRAP relativo al 2019;
- del primo acconto IRAP relativo al 2020;

per i contribuenti che nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i soggetti "solari") avevano conseguito un ammontare di ricavi/compensi per un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro. Il terzo comma dello stesso art. 24 ha stabilito che l'agevolazione va applicata *"nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final <Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19>, e successive modifiche."*

Per usufruire dell'agevolazione, il citato Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato da Covid-19 prevede due condizioni, una di tipo soggettivo e una quantitativa.

A. Condizione soggettiva

1. Il par. 22, lett. c. del Quadro temporaneo 19.3.2020 stabilisce che *"l'aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019."*

L'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) 17.6.2014 n. 651 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a. nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più di metà del capitale sociale sottoscritto a causa delle perdite cumulate. Ciò si

Sede legale

Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

verifica quando le perdite, eccedenti quelle ripianabili con le riserve e con tutte le altre voci del patrimonio netto, supera la metà del capitale sociale sottoscritto;

- b. nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della stessa (diversa da una PMI costituitasi da meno di 3 anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta ad un piano di ristrutturazione;
- e. nel caso di una impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi 2 anni il rapporto debito/patrimonio netto contabile sia stato superiore a 7,5 e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

2. Con la terza modifica al Quadro temporaneo del 19.3.2020 contenuta nella comunicazione della Commissione UE 29.6.2020 n. 4509, quest'ultima ha introdotto all'art. 22 la lett. c.bis stabilendo che l'aiuto di Stato si applica anche alle Microimprese e alle Piccole imprese, secondo l'Allegato I al Regolamento (UE) 17.6.2014 n. 651 (meno di 50 dipendenti e fino a 10 milioni di euro di fatturato o attivo patrimoniale) che presentassero le caratteristiche dell'"impresa in difficoltà" al 31.12.2019 *"purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione"*.

In pratica, per le micro e piccole imprese costituite nella forma di società di capitali o società di persone, vengono a cadere gli effetti altrimenti preclusivi che derivavano dal ritrovarsi, già alla data del 31.12.2019, nella condizione della perdita di oltre metà del capitale.

Sede legale

Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

B. Limite quantitativo

1. Dato che l'art. 24 del D.L. 34/2020 prevede l'esonero dal pagamento di un'imposta, esso rappresenta un aiuto che rientra tra le "agevolazioni fiscali o di pagamenti", di cui alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo che, al par.22, lett. a., prevedeva il limite massimo di importo concedibile per impresa nella misura di Euro 800.000.
2. La Comunicazione della Commissione europea 1.2.2021, par. 20, modificando il par. 22, lett. a. del Quadro temporaneo ha elevato il suddetto limite ad Euro 1.800.000.

3. Il par. 20 del Quadro temporaneo stabilisce che il predetto aiuto è cumulabile con gli aiuti “*de minimis*” (Euro 200.000 nell’arco di 3 esercizi).
4. In caso di società appartenenti ad un “gruppo” (società controllanti, controllate o soggette a comune controllo), il limite non va riferito alla singola società, ma all’intero gruppo. È questo quanto sostiene il Governo nella risposta all’interrogazione parlamentare 18.11.2020 n. 5-05005 che conferma quanto sostenuto nella circolare della Presidenza del Consiglio di Ministri 18.6.2020 n. 5531.
Si è comunque in attesa di soluzioni a livello comunitario.
5. Ipotizzando che il saldo IRAP 2019 fosse pari a zero, l’imponibile IRAP massimo che l’impresa o il gruppo di imprese (nel senso sopra indicato) deve avere avuto nel 2019 (se si usa il metodo “storico”) o nel 2020 (se si usa il metodo “previsionale”) per beneficiare dell’esonero dal pagamento del primo acconto 2020 (ipotizzandolo per semplicità nella misura del 40% con un’aliquota IRAP del 3,9%), si può così determinare:

- Aliquota IRAP	3,90%
- 1° Acconto (3,9 x 40%)	1,56%
- Misura massima dell’aiuto di Stato (1.800.000+200.000 ove il “ <i>de minimis</i> ” non sia mai stato usato)	2.000.000
- Imponibile massimo per l’esonero (2.000.000/1,56x100)	128.205.128
6. In attesa delle decisioni comunitarie, l’art. 42-bis, quinto comma del D.L. 14.8.2020 n. 104, introdotto in sede di conversione, ha prorogato al 30 Aprile 2021 il termine entro il quale le imprese che non avessero avuto il diritto di godere dell’esonero dal versamento dell’IRAP possono sanare la loro posizione versando l’imposta senza sanzioni e interessi.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

Sede legale
Via Emilia all’Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it